

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Art. 8 comma 3-bis, decreto legge 24 aprile 2014, n° 66, convertito con modificazione della legge 23 giugno 2014, n° 89 – CIRCOLARE N° 22

Anno 2021

Dall'anno 2015 la pubblicazione dell'indicatore avviene trimestralmente entro 30 giorni dalla fine del trimestre precedente, con le modalità indicate dagli articoli 9 e 10 del [d.p.c.m. 22 settembre 2014](#) e successiva circolare n°22 del 22/07/2015 del Ministero economia e Finanze con le indicazioni del calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti (**definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture**):

Periodo temporale	Indicatore trimestrale
1° trimestre	-5,01
2° trimestre	-2,43
3° trimestre	- 4,36
4° trimestre	-4,05
ELABORAZIONE ANNUALE 2021	-4,16